

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2901

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVI, GIULIANO, AJELLO, PASQUINI, ALBERINI,  
GUNNELLA, BIONDI, CUJATI, BONALUMI, MONDINO**

*Presentata il 22 ottobre 1981*

**Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente  
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo l'esperienza di questi anni dell'applicazione della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e dopo la visita fatta in Africa da una delegazione rappresentativa della Commissione esteri presieduta dall'onorevole Andreotti, abbiamo riscontrato come da alcuni Ministeri le norme siano state interpretate in senso restrittivo rispetto alla lettera e allo spirito della legge.

Ciò riguarda, in modo particolare, il riconoscimento del lavoro prestato all'este-

ro dai volontari e il trattamento previdenziale loro riconosciuto. Abbiamo quindi ritenuto utile provvedere con due emendamenti che possono essere celermente approvati e dare più tranquillità ai nostri volontari che sono giovani e non più giovani. Ci auguriamo che tutti i colleghi capiscano lo spirito che ci ha mossi soprattutto in questo periodo in cui più accentuato si è fatto il discorso nord-sud e il rapporto paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un

paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale: in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ».

ART. 2.

L'articolo 34, n. 4, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« 4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio, morte e vecchiaia. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontariato ».